

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1579 del 01/04/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "MARINACCIO NICOLA" - Comune di Cavriago.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1573 del 28/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno APRILE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 2590/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"MARINACCIO NICOLA"** - Comune di **Cavriago**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"MARINACCIO NICOLA"** avente sede legale e stabilimento in comune di **Cavriago – Via G. Leopardi n.2** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di autotrasporto merci per conto terzi con rifornimento mezzi e piccole manutenzioni acquisita da Arpae in data 10/01/2019 al PG/2019/3546;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il parere di I-RETI RT001215-2019-P con atto prot.n. PG/2019/13179 del 25/01/2019 relativamente allo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
- il nulla-osta allo scarico del Comune di Cavriago, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, con atto prot.n. PG/2019/14272 del 28/01/2019 relativamente al suddetto scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Richiamato che la presente AUA è inerente lo scarico di acque reflue di dilavamento provenienti da un punto di rifornimento carburanti, utilizzato solamente per i mezzi aziendali, in realizzazione come da pratica edilizia n. 708 del 14/01/2019.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"MARINACCIO NICOLA"** ubicato nel comune di **Cavriago – Via G. Leopardi n.2**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Valutazione d'impatto acustico ai sensi del art. 8 della L.Q.447/95

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** – Scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.
- **Allegato 2** – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1- Scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- La Ditta svolge attività di autotrasporto merci per conto terzi con rifornimento mezzi e piccole manutenzioni; L'operazione di rifornimento mezzi, di nuova introduzione, sarà eseguita su apposita piazzola pavimentata con superficie pari a 50 mq, adiacente al capannone di ricovero mezzi.
- Il progetto edilizio, presentato in Comune con pratica n. 708 del 14/01/2019 prevede l'installazione, all'esterno del capannone dedicato al ricovero mezzi, di una cisterna interrata alla quale sarà collegata una colonnina di rifornimento installata su una piazzola pavimentata che sarà servita da una griglia perimetrale per la raccolta delle acque reflue originate dal suo dilavamento, acque reflue che saranno poi convogliate ad un sistema di trattamento dei reflui in continuo prima dell'immissione in pubblica fognatura (scarico S2).
- L'impianto di trattamento dei reflui sarà costituito da:
 - un pozzetto di ispezione;
 - un serbatoio interrato del volume di 1000 litri con funzione di dissabbiatore;
 - un disoleatore con filtro a coalescenza;
 - un pozzetto di prelievo campioni.
- Nello stesso stabilimento sono inoltre presenti altri due punti di scarico, separati dal precedente, con recapito in pubblica fognatura: il primo (S1) raccoglie le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della sede amministrativa, che non sono oggetto di autorizzazione, in quanto sempre ammesse nel rispetto del regolamento di pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e il secondo (S3) raccoglie le acque meteoriche del piazzale ghiaiato di ricovero mezzi dove non avvengono attività sporcanti e che pertanto non rientrano fra quelle oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

Prescrizioni

1. L'impianto di trattamento dovrà essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali previste dalla normativa di settore e Norme DIN 1999;
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione ed il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio Emilia e Servizio Territoriale competente ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
4. La Ditta deve effettuare l'intervento conformemente al progetto edilizio presentato (prot. 708 del 14/01/2019) necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dei manufatti dell'impianto di

trattamento delle acque reflue di dilavamento della piazzola rifornimento mezzi oggetto della presente autorizzazione allo scarico;

5. Lo scarico in fognatura delle acque reflue di dilavamento della piazzola rifornimento mezzi deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, dalla DGR 286/2005 e dal D.Lgs. 152/2006.
6. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale del Gestore del SII addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
8. I reflui devono essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti e puliti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. Le frazioni separate dagli impianti di trattamento, siano queste a matrice prevalentemente inorganica oppure organica, devono essere smaltite correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla Valutazione d'impatto acustico, resa ai sensi dell'art.8 della L.Q. 447/95, si evince che la Ditta non utilizza macchinari tali da produrre emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano comunale di zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.